

COMUNE DI TIRIOLO
(Prov. di Catanzaro)

All. "A" alla deliberazione C.C. n. 13 del 03/05/2022

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

ART. 1 – FINALITA’

ART. 2 – FUNZIONI

ART. 3 – COMPOSIZIONE E ELETTORATO

ART. 4 – SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

ART. 5 – PROCLAMAZIONE

ART. 6 – DURATA, DECADENZA E SURROGA

ART. 7 - PROGRAMMA

ART. 8 – ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

ART. 9 – GIUNTA

ART. 10 – ONERI FINANZIARI

ART. 11 – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1

FINALITA'

- 1) Nell'ambito del programma amministrativo indirizzato a sviluppare la coscienza civica dei cittadini ed al fine di favorire una idonea crescita socio – culturale dei giovani nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e la comunità, nel Comune di Tiriolo è istituito il “*Consiglio Comunale dei ragazzi*”.
- 2) Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha lo scopo di promuovere la partecipazione dei ragazzi alla crescita civile propria e della collettività e svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo, in base al presente Regolamento.
- 3) L'istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi, in particolare, si prefigge di:
 - assicurare l'impegno dei giovani studenti e attuare il contatto col mondo civile attraverso concreti esercizi di vita democratica;
 - favorire l'inserimento dei giovani studenti nell'organizzazione sociale e politica, allo scopo di consentire loro di conseguire piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità;
 - consentire ai giovani studenti di acquisire le capacità critiche necessarie per assumere comportamenti responsabili e comprendere la funzione delle norme che regolano la vita sociale;
 - promuovere la partecipazione dei giovani studenti alla costruzione di una società migliore, ove il ruolo dei giovani rappresenta anche un messaggio di speranza per il cambiamento della società.

ART. 2

FUNZIONI

- 1) Il Consiglio Comunale dei ragazzi è l'organo di autogoverno degli studenti e rappresenta l'intera realtà giovanile comunale.
- 2) Esso esercita i propri compiti, mediante attività deliberativa, su temi e problematiche che riguardano la vita pubblica del paese, le esigenze del mondo dei ragazzi o su argomenti richiesti dall'Amministrazione Comunale.
- 3) In particolare, ma non esaustivo, le materie di competenza sono:
 - ✓ politiche ambientali;
 - ✓ sport e tempo libero;
 - ✓ giochi;
 - ✓ rapporti con l'associazionismo;
 - ✓ cultura e spettacolo;

- ✓ pubblica istruzione;
 - ✓ assistenza/volontariato ai giovani con disabilità e agli anziani;
 - ✓ rapporti con l'UNICEF.
- 4) Il Consiglio Comunale dei ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

ART. 3

COMPOSIZIONE E ELETTORATO

- 1) Sono elettori attivi e passivi gli alunni iscritti alle classi quarta e quinta della Scuola Primaria e gli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di 1° grado del Comune di Tiriolo.
- 2) Il Consiglio Comunale dei ragazzi è composto dal Sindaco dei ragazzi che lo presiede e da dodici Consiglieri.
- 3) Le funzioni di Sindaco dei ragazzi e di Consigliere si intendono prestate volontariamente e, pertanto, non è previsto alcun compenso e/o indennità.

ART. 4

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

- 1) Le elezioni sono indette dall'Amministrazione Comunale, d'intesa con le Autorità Scolastiche, ogni due anni (entro il 15 ottobre) e si tengono secondo le modalità di seguito indicate.
- 2) All'interno di ciascuna classe hanno luogo le votazioni primarie, all'esito delle quali si formano due liste, comprendenti l'una i candidati alla carica di consigliere e l'altra alla carica di sindaco.
- 3) Ogni elettore, in sede di votazioni primarie, può esprimere due preferenze, ai fini della composizione della lista unica dei candidati alla carica di consigliere, riportando per esteso nome e cognome del candidato prescelto sull'apposita scheda (sub. All. "B"); ogni elettore, in sede di votazioni primarie, può esprimere una preferenza, ai fini della composizione della lista unica dei candidati alla carica di sindaco, riportando per esteso nome e cognome del candidato prescelto sull'apposita scheda (sub. All. "C").
- 4) Qualora in sede di votazioni primarie per la composizione della lista unica dei candidati alla carica di consigliere, siano espresse più di due preferenze, saranno considerate valide le prime due preferenze indicate nell'ordine; parimenti, qualora in sede di votazioni primarie per la composizione della lista unica dei candidati alla carica di sindaco, siano espresse più di una preferenza, sarà considerata valida la prima preferenza indicata nell'ordine.
- 5) Risultano candidati al Consiglio Comunale dei ragazzi i venticinque studenti che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, sarà candidato il più anziano di età; in

caso di ulteriore parità, la scelta avverrà per sorteggio. La Scuola Primaria avrà, comunque, diritto ad essere rappresentata in seno al Consiglio Comunale dei ragazzi; pertanto, i due componenti che avranno conseguito il più alto numero di voti prenderanno il posto dei due candidati, fra quelli in rappresentanza della Scuola Secondaria di 1° grado, che hanno riportato il minor numero di preferenze. In caso di parità, si utilizzerà il criterio previsto nel primo periodo del presente comma.

- 6) Risultano candidati alla carica di sindaco i quattro studenti che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, sarà candidato il più anziano di età; in caso di ulteriore parità, la scelta avverrà per sorteggio.
- 7) A seguito dello svolgimento delle primarie, le due liste uniche (quella comprendente tutti i candidati alla carica di consigliere e quella comprendente i candidati alla carica di sindaco) sono formalmente depositate presso l'Ufficio del Dirigente dell'Istituto Comprensivo Scolastico, entro il termine dallo stesso stabilito.
- 8) I candidati alla carica di consigliere e quelli alla carica di sindaco sono disposti, nelle singole liste, in ordine alfabetico, con l'indicazione del nome, del cognome, della classe e scuola di appartenenza.
- 9) La campagna elettorale si terrà nelle forme che il Dirigente Scolastico riterrà più opportune. La scuola disciplinerà, al proprio interno, e in maniera autonoma, le modalità per incentivare il confronto tra candidati e elettori, attraverso audizioni e dibattiti, nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'espletamento delle attività didattiche.
- 10) Le elezioni si terranno, in unica giornata, esclusivamente in orario scolastico entro e non oltre trenta giorni dall'indizione di cui al comma 1°.
- 11) Gli elettori riceveranno due schede, di cui una per l'elezione alla carica di consigliere (sub all. "D") e l'altra per l'elezione alla carica di sindaco (sub all. "E"), sulle quali sono indicati gli elenchi dei candidati alle rispettive cariche. Potranno essere espresse sino a due preferenze per i consiglieri e una preferenza per il sindaco, apponendo una crocetta nella casella a fianco del nominativo prescelto.
- 12) Qualora in sede di votazioni per l'elezione alla carica di consigliere, siano espresse più di due preferenze, saranno considerate valide le prime due preferenze indicate nell'ordine; parimenti, qualora in sede di votazioni per l'elezione alla carica di sindaco, siano espresse più di una preferenza, sarà considerata valida la prima preferenza indicata nell'ordine.
- 13) Sono eletti consiglieri i dodici candidati della pertinente lista che hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto sindaco, il candidato della pertinente lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Sia per la l'elezione alla carica di consigliere, che per quella alla

carica di sindaco, in caso di parità è eletto il candidato più anziano; in caso di ulteriore parità, si procederà tramite sorteggio pubblico, le cui modalità saranno fissate dal Dirigente Scolastico.

- 14) E' demandata all'Autorità Scolastica, sia nella fase di svolgimento delle primarie, sia in quella delle elezioni, l'individuazione delle modalità relative alla costituzione dei seggi elettorali, in maniera tale da garantire trasparenza e regolarità delle singole operazioni, nonché piena autonomia e segretezza del voto. Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente alla chiusura dei seggi.
- 15) Sarà costituita, a cura del Dirigente Scolastico, una Commissione ristretta di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali, che avrà il compito di decidere, a maggioranza dei componenti, su eventuali ricorsi inerenti le singole procedure elettorali; detti ricorsi, contenenti le relative ragioni e debitamente sottoscritte, dovranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro 48 ore dal fatto per il quale si intende ricorrere e decisi nelle successive 48 ore. La relativa decisione è inappellabile.
- 16) I risultati dello scrutinio, unitamente alle due liste e relative preferenze, sono consegnate dal Dirigente Scolastico al Sindaco del Comune di Tiriolo.
- 17) La carica di sindaco dei ragazzi non può essere ricoperta per più di un mandato.

ART. 5

PROCLAMAZIONE E PRIMA SEDUTA DI INSEDIAMENTO

- 1) Il Sindaco del Comune di Tiriolo, entro tre giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 14° dell'art. 4, effettua la proclamazione degli eletti.
- 2) Il Sindaco dei ragazzi è tenuto a convocare la prima seduta del Consiglio Comunale dei ragazzi entro quindici giorni dall'avvenuta proclamazione degli eletti.
- 3) Nella seduta di insediamento e prima della discussione su ogni altro argomento, il Consiglio Comunale dei ragazzi è tenuto a deliberare sulla convalida della elezione dei propri componenti.
- 4) Il Sindaco del Comune di Tiriolo, entro quindici giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale dei ragazzi, provvederà a convocare e a ricevere nel Palazzo Comunale, il Sindaco dei ragazzi, il Consiglio Comunale dei ragazzi e la Giunta.

ART. 6

DURATA, DECADENZA E SURROGA

- 1) Il Sindaco e il Consiglio Comunale dei ragazzi durano in carica per un biennio scolastico.
- 2) Il Sindaco dei ragazzi cessa dalla carica in caso di dimissioni e/o impedimento permanente.
- 3) In caso di dimissioni di un Consigliere, subentra il primo dei candidati non eletti.

- 4) Le dimissioni del Sindaco e dei Consiglieri, presentate direttamente al Dirigente Scolastico e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Tiriolo, sono irrevocabili e pienamente efficaci dal momento della loro formalizzazione al protocollo dell'Autorità Scolastica.
- 5) Nel caso di dimissioni del Sindaco eletto o della maggioranza dei Consiglieri eletti sono indette nuove elezioni.
- 6) I consiglieri assenti senza giustificazione ad almeno due sedute consecutive del Consiglio Comunale dei ragazzi sono dichiarati decaduti dal Consiglio medesimo; i Consiglieri che non risultano più iscritti nei plessi scolastici di Tiriolo sono parimenti dichiarati decaduti. Alla surroga dei Consiglieri decaduti, si provvederà con le modalità di cui al precedente comma 3°.
- 7) Qualora il Sindaco e/o un Consigliere, a conclusione del primo dei due anni di svolgimento della carica, dovesse trasferirsi in altro istituto scolastico non di pertinenza del Comune di Tiriolo, ovvero dovesse aver concluso il ciclo di Scuola Secondaria di primo grado, sarà surrogato, nell'ordine, da chi precede, rispettivamente, nella lista dei candidati a Sindaco e in quella dei candidati a Consigliere. Nel caso in cui per effetto del susseguirsi di trasferimenti e/o di avvenuta conclusione del ciclo di Scuola Secondaria di primo grado da parte di alunni in carica, non fosse possibile procedere alla surroga del Sindaco ovvero non fosse possibile ricostituire il quorum strutturale per il corretto funzionamento del Consiglio, si procederà all'indizione di nuove elezioni; in tal caso, il nuovo Consiglio avrà durata biennale.

ART. 7

PROGRAMMA

- 1) Il Sindaco dei ragazzi deve presentare, nella prima seduta del Consiglio, il programma di lavoro.
- 2) Il programma dei lavori è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
- 3) A conclusione del mandato, il Sindaco dei ragazzi redige relazione finale sull'attività espletata. Detta relazione deve essere presentata entro il 15 maggio al fine di consentire la convocazione del Consiglio Comunale dei ragazzi in tempo utile e, comunque, prima della conclusione dell'anno scolastico.

ART. 8

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

- 1) Il Sindaco eletto avrà il compito di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute consiliari, di convocare e presiedere la Giunta.

- 2) La convocazione del Consiglio Comunale dei ragazzi, recante i punti posti all'Ordine del giorno, avverrà a mezzo di avvisi che il Dirigente Scolastico avrà cura di far recapitare con modalità tali da avere certezza circa l'avvenuto consegna, a beneficio dei componenti il Consiglio Comunale dei ragazzi; dell'avvenuta convocazione, sempre il Dirigente Scolastico darà informativa con le modalità che riterrà più opportune a favore degli studenti e dei docenti.
- 3) Copia della convocazione, con il relativo Ordine del Giorno, sarà inviata all'Amministrazione Comunale, la quale provvederà alla relativa pubblicazione sulla home page del sito istituzionale del Comune di Tiriolo e nell'Albo on line.
- 4) Ai lavori del Consiglio Comunale dei ragazzi sarà data ampia pubblicità. Le relative sedute sono pubbliche.
- 5) Le sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi si terranno in una sala del Comune di Tiriolo appositamente messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
- 6) L'attività di verbalizzazione dei lavori del Consiglio Comunale sarà eseguita da personale del Comune di Tiriolo all'uopo appositamente individuato.
- 7) Ai lavori del Consiglio Comunale dei ragazzi possono essere invitati a partecipare il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali del Comune di Tiriolo.
- 8) Le sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi sono valide se è presente la metà più uno dei Consiglieri, computando, a tal fine, anche il Sindaco.
- 9) Le decisioni sono adottate con la maggioranza relativa dei presenti; le stesse assumono la forma delle deliberazioni, alle quali viene data pubblicazione legale. A tal fine, nell'Albo on line del Comune di Tiriolo, è istituita apposita Sezione denominata "*Consiglio Comunale dei ragazzi*" nella quale, a cura del personale dell'Ufficio Amministrativo del medesimo Comune, saranno pubblicati tutti i provvedimenti adottati dal Sindaco, dal Consiglio Comunale e dalla Giunta.
- 10) Le decisioni adottate sono, altresì, trasmesse al Dirigente Scolastico, che provvederà, con le forme che più riterrà opportune, a dare alle stesse idonea pubblicità.
- 11) Alle decisioni adottate sotto forma di proposte e che attengono alla sfera di attribuzione del Comune, occorre fornire risposta entro giorni trenta dalla ricezione delle stesse.
- 12) Il Consiglio Comunale dei ragazzi dovrà riunirsi almeno tre volte durante l'anno scolastico di riferimento.

ART. 9

GIUNTA

- 1) Il Sindaco dei ragazzi, nomina il Vice Sindaco e un altro componente, scegliendoli all'interno del Consiglio Comunale dei ragazzi.
- 2) La Giunta, a maggioranza dei propri componenti, propone e stimola la discussione del Consiglio Comunale dei ragazzi su specifici argomenti.
- 3) La Giunta si riunisce nella sede scolastica, secondo modalità da concordare con il Dirigente Scolastico.
- 4) Alla relativa attività di verbalizzazione, provvederà personale scolastico appositamente individuato dal Dirigente Scolastico.

ART. 10

ONERI FINANZIARI

- 1) L'Amministrazione Comunale di Tiriolo provvede a istituire apposito stanziamento pari ad € 1.000,00 in apposito capitolo di bilancio, al fine di garantire la copertura finanziaria delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale dei ragazzi comportanti l'adozione di impegni di spesa.
- 2) La Giunta Comunale di Tiriolo, sempreché la decisione assunta sia conforme alle leggi, allo Statuto Comunale e ai Regolamenti comunale e non siano in contrasto con gli intendimenti, i deliberati e i programmi dell'Amministrazione Comunale, formula atto di indirizzo con il quale ratifica dette decisioni, affinché il competente Ufficio Comunale provveda all'assunzione delle determinazioni conseguenziali finalizzate a dare piena attuazione alle decisioni adottate dal Consiglio Comunale dei ragazzi.

ART. 11

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Il Sindaco dei ragazzi e una rappresentanza del Consiglio può essere invitata ad assistere ai lavori del Consiglio Comunale di Tiriolo, durante i quali può essere loro concesso di prendere la parola.
- 2) Il Sindaco dei ragazzi può essere invitato a partecipare ad eventi pubblici/occasioni ufficiali/celebrazioni, accompagnando le Autorità comunali. In tali circostanze, quale valore simbolico, può indossare la fascia tricolore.
- 3) Copia del presente Regolamento, previa la sua entrata in vigore, sarà inoltrato alle Autorità Scolastiche, ai fini della piena conoscenza dello stesso e relativa discussione dei contenuti con gli studenti.

- 4) All'inizio di ogni anno scolastico, il Sindaco del Comune di Tiriolo o suo delegato terrà un incontro con le Autorità Scolastiche, i docenti e le scolaresche ai fini della diffusione del presente Regolamento e dello Statuto Comunale.
- 5) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni legislative e regolamentari che regolano e disciplinano l'attività dei Consigli Comunali.
- 6) Il presente Regolamento sarà applicato a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023. Il Comune di Tiriolo potrà, comunque, nell'immediato dare seguito e concreta esecuzione a tutti gli strumenti di partecipazione democratica ivi previsti e istituiti che dovessero prevedere la presenza di soggetti in rappresentanza del Consiglio Comunale dei ragazzi, fermo restando l'integrazione dei relativi organismi con i componenti del predetto Consiglio non appena effettuato l'insediamento dello stesso.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a termini di legge, è soggetto a nuova pubblicazione all'Albo on line del Comune di Tiriolo per giorni quindici naturali e consecutivi. Le norme del presente Regolamento, pertanto, entrano in vigore dopo l'avvenuta seconda pubblicazione per come sopra indicata, in aderenza all'art. 10 delle disposizioni preliminari del Codice Civile.